



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 27/03/2017

OGGETTO :

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017. CONFERMA.

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di marzo, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19:30, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	LA SALVIA ERNESTO	P		14	DONATIVO GIUSEPPE	P	
2	DI FAZIO PASQUALE	P		15	SINIGAGLIA SERGIO	P	
3	CRISTIANI ANTONIETTA	P		16	SINESI SABINO	P	
4	BUCCI CARMINE	P		17	CAPORALE SABINO	P	
5	CAPOZZA ANTONIO	P		18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	GRECO DONATO	P		19	DI PALMA NICOLA		A
7	FILIPPONE EDOARDO		A	20	PETRONI MARIA ANGELA	P	
8	DIAFERIO GIUSEPPE	P		21	MATARRESE GIOVANNI		A
9	PELLEGRINO COSIMO	P		22	DI NUNNO SAVERIO		A
10	SELVAROLO SABINA	P		23	LANDOLFI NADIA	P	
11	METTA GIUSEPPE		A	24	IACOBONE SABINO	P	
12	ZITOLI VINCENZO	P		25	PAPAGNA LUCIANO	P	
13	IMBRICI FORTUNATO	P					

CONSIGLIERI PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 5.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: CASTROVILLI ANTONIO, PASTORE VINCENZA, PISCITELLI LEONARDO, MARRO ELIA, FACCIOLONGO SABINO

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Pasquale Di Fazio

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott. Gianluigi Caso

In prosecuzione di seduta, il **Presidente**, pone in discussione il punto n. 9 iscritto all'o.d.g. ad oggetto: "Approvazione aliquote TASI anno 2017. Conferma".

L'Assessore alle Finanze, Vincenza Pastore, avuta la parola, riassume i contenuti del provvedimento precisando che il Comune di Canosa di Puglia continua a non far pagare la TASI ai cittadini, pertanto, resta invariata l'attuale aliquota che è pari a zero.

Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale l'argomento in discussione che viene approvato avendo la votazione riportato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 20

Consiglieri assenti 5 (Metta, Sinigaglia, Di Palma, Matarrese, Di Nunno)

Voti favorevoli: n. 18

Voti contrari: n. 2 (Pellegrino, Landolfi)

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

L'assessore alle Finanze – Tributi dott.ssa Vincenza Pastore propone l'approvazione del seguente provvedimento:

Il Dirigente dott. ssa Grazia Marcucci, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, riferisce quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 1, comma 639 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. E nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 dell'08.09.2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC;

Visto che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione della TASI dalle abitazioni principali, in particolare il comma 14, lettere a) b) e c), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

Visto, altresì che :

- con il comma 14 lettere a) e b) è stato previsto di eliminare dal campo dell'applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- con il comma 14 lett. c) è stato disposto che l'aliquota Tasi per i cosiddetti "beni merce" è ridotta all'1 per mille, con la facoltà data ai Comuni di disporre un aumento fino al 2,5 per mille, ovvero la diminuzione fino all'azzeramento;

Considerato che: alla data odierna non è ancora stata emanata una normativa specifica per i tributi locali anno 2017, l'Amministrazione comunale ritiene opportuno non modificare le aliquote stabilite nell'anno 2016;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2016 è stata determinata per l'anno 2016 l'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette a tassazione TASI;

Richiamato, altresì, l'art. 1 comma 42 della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21/12/2016 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2017 l'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette a tassazione TASI così come già fissate per il decorso anno 2016;

Preso atto: che nel bilancio di previsione finanziario 2017 e pluriennale 2017 – 2019 non è previsto alcuno stanziamento di entrata relativo alla TASI, per tali tipologie tassabili, ad esclusione di quelle di cui dall'art. 1 comma 14 Legge 28.12.2015 n. 2018;

Ritenuto quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI, tenuto conto della mancanza di entrata derivanti da detto tributo per aver determinato l'azzeramento dell'aliquota per tutte le fattispecie;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge n. 448 del 28 dicembre 2011 che prevede: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali omissis È stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 304 del 30/12/2016, con il quale è stato differito **al 31 marzo 2017** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017;

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2017 l'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette a tassazione TASI così come già deliberato nel decorso anno 2016;

Ravvisata l'opportunità di provvedere in merito;

Viste ed applicate le norme del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, dal Dirigente del Settore Finanze – Tributi - Personale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato, altresì, atto del visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, commi 2° e 4° del D. Lgs. n. 267/2000, apposto dal Segretario Generale;

Dato atto di uniformarsi alla sentenza TAR – Puglia n. 2022 del 29.07.2014 e di non dover acquisire sul presente provvedimento il parere dell'Organo di Revisione economico – finanziaria, ma di trasmetterlo allo stesso Organo, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019;

Acclarato che con verbale n. 39 del 22.03.2017 acquisito al prot. Gen.n. 11190/2017 in pari data, il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole al presente provvedimento;

A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente con n. 18 voti a favore e n. 2 contrari (Pellegrino, Landolfi). (Risultano assenti i Consiglieri: Metta, Sinigaglia, Di Palma, Matarrese, Di Nunno)

D E L I B E R A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. **Determinare e confermare** per l'anno 2017 l'aliquota, per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), nella misura di "zero" punti percentuali per tutte le fattispecie soggette a tassazione, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1 comma 14 Legge 28.12.2015 n. 2018;
2. **Dare atto che** per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla Legge 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
3. **Trasmettere** il presente provvedimento all'organo di revisione economico – finanziaria, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017;
4. **Inviare, a cura del Settore Finanze**, la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze, giusta circolare n. 4033 del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento delle Finanze.

=====

Con successiva e separata votazione, su proposta del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale con n. 18 voti a favore e n. 2 contrari (Pellegrino, Landolfi). (Risultano assenti i Consiglieri: Metta, Sinigaglia, Di Palma, Matarrese, Di Nunno), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott. Gianluigi Caso

Il Presidente del Consiglio

Pasquale Di Fazio
